

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 95 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del...²
decreta:*

Sezione 1: Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1

¹ La presente legge disciplina:

- a. le condizioni per portare le denominazioni professionali «Patentanwältin» o «Patentanwalt», «conseil en brevets», «consulente in brevetti» e «patent attorney»;
- b. il segreto professionale per i consulenti in brevetti;
- c. la protezione delle denominazioni professionali «europäische Patentanwältin» o «europäischer Patentanwalt», «conseil en brevets européens», «consulente in brevetti europei» e «european patent attorney».

² Si applica alle persone che intendono esercitare in Svizzera la consulenza e la rappresentanza in questioni riguardanti i brevetti, portando una denominazione professionale secondo il capoverso 1 lettere a o c.

³ La rappresentanza di parti nelle procedure dinanzi all'Istituto federale della proprietà intellettuale (Istituto) da parte di persone fisiche o giuridiche che hanno il loro domicilio o la loro sede nel Principato del Liechtenstein è retta dall'articolo 8 del Trattato sui brevetti del 22 dicembre 1978³ con il Principato del Liechtenstein.

Sezione 2: Protezione del titolo

Art. 2 Consulente in brevetti

¹ Chi intende portare il titolo di «Patentanwältin» o «Patentanwalt», di «conseil en brevets», di «consulente in brevetti» o di «patent attorney» deve soddisfare le condizioni di cui al capoverso 2 ed essere iscritto nel registro dei consulenti in brevetti (art. 12).

² Adempie le condizioni per portare un titolo secondo il capoverso 1 chi:

¹ RS 101
² FF ...
³ RS 0.232.149.514

- a. ha conseguito un diploma universitario riconosciuto in scienze naturali o in ingegneria (art. 4 e 5);
- b. ha conseguito un diploma di perfezionamento riconosciuto nel campo del diritto dei beni immateriali (art. 6 e 7);
- c. ha assolto un'attività pratica di almeno tre anni a tempo pieno (art. 9); e
- d. dispone di un recapito in Svizzera.

Art. 3 Consulente in brevetti europei

Chi intende portare il titolo di «europäische Patentanwältin» o «europäischer Patentanwalt», di «conseil en brevets européens», di «consulente in brevetti europei» o di «european patent attorney» deve essere iscritto nella lista dei rappresentanti autorizzati tenuta dall'Ufficio europeo dei brevetti.

Art. 4 Diplomi universitari svizzeri riconosciuti

Il bachelor, il master, il diploma o la laurea in scienze naturali o in ingegneria di una scuola universitaria svizzera accreditata valgono come diploma universitario riconosciuto ai sensi della presente legge.

Art. 5 Diplomi universitari esteri riconosciuti

¹ Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto è prevista da un trattato sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione soprastatale oppure è comprovata nel singolo caso.

² Se non riconoscono un diploma universitario estero, gli uffici competenti decidono come la condizione di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera a può essere adempita.

³ Il Consiglio federale designa gli uffici competenti per il riconoscimento. Se possibile designa un unico ufficio.

Art. 6 Diplomi di perfezionamento svizzeri riconosciuti

¹ I diplomi nel campo del diritto dei beni immateriali conseguiti in un percorso di perfezionamento svizzero accreditato valgono come diploma di perfezionamento riconosciuto ai sensi della presente legge.

² Il Consiglio federale disciplina:

- a. gli obiettivi del perfezionamento;
- b. la portata o la durata del perfezionamento.

Art. 7 Diplomi di perfezionamento esteri riconosciuti

¹ Un diploma di perfezionamento estero nel campo del diritto dei beni immateriali viene riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma di perfezionamento svizzero riconosciuto è prevista da un trattato sul reciproco riconoscimento stipulato con lo

Stato in questione o con un'organizzazione soprastatale oppure è comprovata nel singolo caso.

² Se non riconoscono un diploma di perfezionamento estero, gli uffici competenti decidono come la condizione di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera b può essere adempita.

³ Il Consiglio federale designa gli uffici competenti per il riconoscimento. Se possibile designa un unico ufficio.

Art. 8 Accreditamento di scuole universitarie e percorsi di perfezionamento

L'accREDITAMENTO delle scuole universitarie svizzere e di percorsi di perfezionamento svizzeri nel campo del diritto dei beni immateriali è retto dalla legge quadro sulle istituzioni universitarie del...⁴.

Art. 9 Attività pratica

¹ L'attività pratica di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera c deve essere svolta sotto la vigilanza di un consulente in brevetti iscritto o di una persona con una qualificazione professionale equivalente.

² Almeno un anno dell'attività pratica deve essere in rapporto con la Svizzera.

³ Il Consiglio federale disciplina le modalità, in particolare:

- a. gli obiettivi e i contenuti dell'attività pratica;
- b. i requisiti di una persona di vigilanza non iscritta nel registro dei consulenti in brevetti;
- c. le esigenze sotto il profilo dello spazio e del contenuto poste al rapporto dell'attività pratica con la Svizzera.

Sezione 3: Segreto professionale

Art. 10

Il consulente in brevetti è tenuto senza limiti di tempo alla riservatezza sui segreti che gli sono stati confidati in ambito professionale o di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio della sua professione.

Sezione 4: Registro dei consulenti in brevetti

Art. 11 Tenuta del registro

¹ L'Istituto tiene il registro dei consulenti in brevetti.

² Può tenere il registro in forma elettronica.

⁴ RS ...

Art. 12 Iscrizione nel registro

¹ Su domanda e contro pagamento di un emolumento, l'Istituto iscrive nel registro dei consulenti in brevetti le persone che adempiono le condizioni secondo l'articolo 2 capoverso 2. Rilascia un attestato a conferma dell'avvenuta iscrizione.

² Il richiedente deve dimostrare con documenti idonei di adempiere le condizioni secondo l'articolo 2 capoverso 2.

³ Il Consiglio federale può autorizzare l'Istituto a disciplinare la comunicazione elettronica nell'ambito delle disposizioni generali dell'organizzazione giudiziaria federale.

⁴ Il fascicolo degli atti e gli atti possono essere tenuti e conservati in forma elettronica.

Art. 13 Contenuto del registro

¹ L'Istituto iscrive i consulenti in brevetti nel registro con le indicazioni seguenti:

- a. la data dell'iscrizione;
- b. il cognome, il nome, la data di nascita e il luogo d'attinenza o la cittadinanza;
- c. il recapito o l'indirizzo d'affari in Svizzera; ed
- d. eventualmente il cognome e nome del datore di lavoro.

² Può iscrivere altre indicazioni d'interesse pubblico.

³ Ai fini dell'iscrizione nel registro, i consulenti in brevetti devono comunicare senza indugio all'Istituto il mutamento di indicazioni che li riguardano.

Art. 14 Pubblicità del registro; consultazione degli atti

¹ Chiunque può consultare il registro e avere informazioni sul suo contenuto.

² L'Istituto può rendere accessibile a terzi il contenuto del registro mediante procedure di richiamo elettroniche.

³ Contro pagamento di un emolumento chiunque può consultare il fascicolo degli atti di consulenti in brevetti iscritti. L'Istituto limita o nega tale consultazione, quando essa può ledere la sfera privata di una persona iscritta e non possono essere fatti valere motivi preponderanti.

Sezione 5: Disposizioni penali

Art. 15 Abuso di titolo

¹ È punito con la multa chi nei suoi documenti commerciali, nelle sue comunicazioni di ogni genere o in altri documenti destinati ai rapporti d'affari in Svizzera:

- a. si attribuisce il titolo di «Patentanwältin» o «Patentanwalt», di «conseil en brevets», di «consulente in brevetti» o di «patent attorney», senza essere iscritto nel registro dei consulenti in brevetti;
- b. si attribuisce il titolo di «europäische Patentanwältin» o «europäischer Patentanwalt», di «conseil en brevets européens», di «consulente in brevetti europei» o di «european patent attorney» oppure usa un titolo che potrebbe essere frainteso, senza essere iscritto nella lista dei rappresentanti autorizzati, tenuta dall'Ufficio europeo dei brevetti.

² È fatto salvo il portare una denominazione professionale secondo l'articolo 9 della legge del Principato del Liechtenstein, del 9 dicembre 1992⁵ sui consulenti in brevetti, per la rappresentanza di parti in procedure dinanzi all'Istituto da parte di persone fisiche o giuridiche che hanno il loro domicilio o la loro sede nel Principato del Liechtenstein.

Art. 16 Violazione del segreto professionale

¹ Se violano il segreto professionale secondo l'articolo 10, il consulente in brevetti o i suoi ausiliari sono puniti, a querela di parte, con la multa fino a 20 000 franchi.

² Rimangono riservate le disposizioni della legislazione federale sull'obbligo di dare informazioni all'autorità o di testimoniare in giudizio.

Art. 17 Perseguimento penale

Il perseguimento penale compete ai Cantoni.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 18 Disposizione transitoria

¹ Su domanda e contro pagamento di un emolumento, nel registro dei consulenti in brevetti viene iscritto chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge:

- a. ha esercitato a tempo pieno da oltre sei anni in Svizzera un'attività di consulenza in brevetti; o
- b. ha esercitato a tempo pieno da oltre tre anni in Svizzera un'attività di consulenza in brevetti ed è iscritto nella lista dei rappresentanti autorizzati, tenuta dall'Ufficio europeo dei brevetti.

² La domanda va presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

³ Il richiedente deve dimostrare con documenti idonei di adempire le condizioni secondo il capoverso 1.

⁴ L'Istituto rilascia un attestato a conferma dell'avvenuta iscrizione.

⁵ Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 1993 Nr. 43

Art. 19 Modifica del diritto vigente

Le modifiche del diritto vigente figurano nell'allegato.

Art. 20 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore.

Allegato (art. 19)

Modifica del diritto vigente

Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

1. La legge del 28 agosto 1992⁶ sulla protezione dei marchi

Art. 42 cpv. 1

¹ Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né sede né domicilio in Svizzera deve indicare un recapito in Svizzera.

2. La legge del 5 ottobre 2001⁷ sul design

Art. 18 cpv. 1

¹ Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né sede né domicilio in Svizzera deve indicare un recapito in Svizzera.

3. La legge del 25 giugno 1954⁸ sui brevetti

Art. 13

J. Domicilio
all'estero

Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né sede né domicilio in Svizzera deve indicare un recapito in Svizzera. Non è necessario avere un recapito in Svizzera per:

- a. l'inoltro di una domanda di brevetto ai fini dell'attribuzione di una data di deposito;
- b. il pagamento di emolumenti, l'inoltro di traduzioni nonché l'inoltro e il trattamento di richieste dopo il rilascio del brevetto, a condizione che le richieste non diano adito a contestazioni.

⁶ RS 232.11

⁷ RS 232.12

⁸ RS 232.14

Titolo prima dell'art. 48a

Capo 8: Rappresentanza e vigilanza

Art. 48a (nuovo)

A. Rappresen-
tanza

¹ Nessuno è tenuto a farsi rappresentare dinanzi alle autorità amministrative in una procedura secondo la presente legge.

² Chi in quanto parte non intende condurre egli stesso una procedura secondo la presente legge dinanzi alle autorità amministrative deve farsi rappresentare da un rappresentante con un recapito in Svizzera.

Art. 48b (nuovo)

B. Vigilanza

¹ Se l'operato di un rappresentante dà adito a un'azione, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può, dopo aver sentito il rappresentante:

- a. impartirgli un avvertimento;
- b. autorizzare l'Istituto a escluderlo a tempo determinato o per sempre come rappresentante.

² Per la valutazione dell'operato ai sensi del capoverso 1 va considerata l'intera attività del rappresentante in Svizzera e all'estero.

³ Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può ordinare la pubblicazione dell'avvertimento o dell'esclusione.

Art. 120

Abrogato

